



COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.
Data 30.06.2021	

L'anno **duemilaventuno** addi **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DE COLLIBUS CLAUDIO	Presente	8 - VERZELLA CARLA	Presente
2 - FAIETA EMANUELE	Presente	9 - D'AGOSTINO ADRIANO	Presente
3 - DI MICHELE SILVIO	Presente	10 - SALVATORELLI GIORGIA	Assente
4 - SALVATORELLI GABRIELE	Presente	11 - D'INTINO VALERIO	Presente
5 - ORSIJENA LORIS	Presente	12 - DI PIETRO PIETRO	Presente
6 - DI PIETRO FABRIZIO	Presente	13 - PERROTTI ANDREA	Presente
7 - DI DOMENICO MASSIMO	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Erspamer Angela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Di Domenico Massimo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Interviene il Consigliere D'Intino che dichiara l'astensione perché le tariffe sono aumentate per le utenze domestiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fatta eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la disciplina della suddetta imposta TARI è contenuta nei commi da 641 a 668, art. 1, della legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- nel dettaglio, i precitati commi da 650 a 654, testualmente dispongono:
 - «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
 - 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
 - 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*
 - 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
 - 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Considerato che

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 683 del suddetto articolo dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, testualmente recita «5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*»

Dato atto che

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;
- l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;
- dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 383.716,24, al netto del contributo del MIUR di euro 2.192,88, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Moscufo un incremento nella misura del 1,016 del Piano Finanziario TARI 2020;
- tale limite è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:
Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
 1. *contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
 2. *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
 3. *le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
 4. *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

- in relazione a quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 381.523.36, di cui €131.558,07 per costi variabili ed € 249.965,29 per costi fissi;
- pertanto, l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 381.523.36;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.07.2020 con la quale il Comune di Moscufo, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Precisato che

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 381.523,36 e comprende i costi fissi e i costi variabili, come di seguito meglio rappresentato:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
131.558,07	249.965,29	381.523,36

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i

coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), di seguito riportati:

TARIFFA PER USI DOMESTICHE

DESCRIZIONE	Q.ta fissa	Q.ta variabile per persona
UTENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,71	31,91
UTENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,83	22,34
UTENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,95	19,15
UTENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,02	17,55
UTENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,05	18,51
UTENZA DOMESTICA 6 + OCCUPANTI	1,04	18,08
PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,83	0,00

TARIFFA PER USI NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	Q.ta fissa+variabile
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,66
02	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	2,37
03	STABILIMENTI BALNEARI	2,41
04	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITO	1,66
05	ALBERGHI CON RISTORANTE	4,97
06	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,17
07	CASE DI CURA E RIPOSO	3,84
08	UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	3,37
09	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,01
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3,72
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,07
12	ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	3,40
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO,	4,65
14	ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONO DI PRODUZIONE	2,75
15	ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	3,04
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17,78
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	14,05
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,41
19	PLURILICENZE ALIMETARI E/O MISTE	6,86
20	ORTOFRUTTA, PESCHRIA, FIORI E PIANTE	18,01
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5,62

Evidenziato che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi e i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Richiamato

- l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;
- l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;
- il vigente Regolamento della TARI disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660, per un ammontare complessivo stimato in € 32.000,00, da ripartire sulle altre utenze;

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività come indicato nell'allegato B.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 22.118,00 e che tale somma trova copertura con i fondi all'uopo stanziati dall'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 30/09/2014;

Visto l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Presenti n. 12, votanti n. 12

Favorevoli n. 9, Astenuti n. 3 (D'Intino Valerio, Di Pietro Pietro, Perrotti Andrea), Contrari n. 0;

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARIFFA PER USI DOMESTICHE

DESCRIZIONE	Q.ta fissa	Q.ta variabile per persona
UTENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,71	31,91
UTENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,83	22,34
UTENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,95	19,15
UTENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,02	17,55
UTENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,05	18,51
UTENZA DOMESTICA 6 + OCCUPANTI	1,04	18,08
PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,83	0,00

TARIFFA PER USI NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	Q.ta fissa+variabile
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,66
02	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	2,37
03	STABILIMENTI BALNEARI	2,41
04	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITO	1,66
05	ALBERGHI CON RISTORANTE	4,97
06	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,17
07	CASE DI CURA E RIPOSO	3,84
08	UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	3,37
09	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,01
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E	3,72

	ALTRI BENI DUREVOLI	
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,07
12	ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	3,40
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO,	4,65
14	ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONO DI PRODUZIONE	2,75
15	ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	3,04
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17,78
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	14,05
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,41
19	PLURILICENZE ALIMETARI E/O MISTE	6,86
20	ORTOFRUTTA, PESCHRIA, FIORI E PIANTE	18,01
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5,62

2. di dare atto che verranno applicate le riduzioni tariffarie, previste dell'articolo 20 del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 30 settembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dell'importo di euro 32.000,00 che verranno poste a carico delle tariffe TARI;
3. di prevedere per l'anno 2021, con valenza regolamentare e per le motivazioni in permessa espresse, le riduzioni per l'emergenza Covid-19 dovute **alle utenze non domestiche**, sia per la parte fissa che per quella variabile, non applicando la tariffa per il numero di mesi indicati nella tabella ALLEGATO B) per un importo complessivo di euro 22.118,00;

Riduzioni per l'emergenza Covid-19	
UTENZE NON DOMESTICHE	€ 22.118,00

4. di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 assegnate ai singoli comuni dal decreto Sostegni bis, verranno finanziate con specifico trasferimento statale e sono riconosciute a favore delle sole utenze NON DOMESTICHE nei limiti dell'importo disponibile di € 22.118,00;
5. di fare propria quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20.05.2021 dando atto che per l'anno 2021 le scadenze per il pagamento della TARI sono le seguenti:
 - prima rata: 31 agosto
 - seconda rata: 30 settembre
 - terza rata: 31 ottobre
 - quarta rata: 30 novembre,
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2021
6. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Pescara

- 7 di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Presenti n. 12, votanti n. 12

Favorevoli n. 9, Astenuti n. 3 (D'Intino Valerio, Di Pietro Pietro, Perrotti Andrea), Contrari n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Di Domenico Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Erspamer Angela

NOTA DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30.06.2021 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 15.07.2021 al 30.07.2021 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, **15.07.2021**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Di Massimo Alfredo



COMUNE DI MOSCUFO

PROVINCIA DI PESCARA

ALLEGATO A

TARIFE TARI ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE

DESCRIZIONE	Q.ta fissa	Q.ta variabile per persona
UTENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,71	31,91
UTENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,83	22,34
UTENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,95	19,15
UTENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,02	17,55
UTENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,05	18,51
UTENZA DOMESTICA 6 + OCCUPANTI	1,04	18,08
PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,83	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	Q.ta fissa+variabile
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,66
02	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	2,37
03	STABILIMENTI BALNEARI	2,41
04	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITO	1,66
05	ALBERGHI CON RISTORANTE	4,97
06	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,17
07	CASE DI CURA E RIPOSO	3,84
08	UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	3,37
09	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,01
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3,72
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,07
12	ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	3,40
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO,	4,65
14	ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONO DI PRODUZIONE	2,75
15	ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	3,04
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17,78
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	14,05
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,41
19	PLURILICENZE ALIMETARI E/O MISTE	6,86
20	ORTOFRUTTA, PESCHRIA, FIORI E PIANTE	18,01
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	5,62



**RIDUZIONI TARIFFE TARI
(PER EMERGENZA COVID-19)
ANNO 2021
UTENZE NON DOMESTICHE**

CAT.	CATEGORIA E ATTIVITA'	RIDUZIONE MESI
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	2
04	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITO	1
05	ALBERGHI CON RISTORANTE	3
06	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3
08	UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	1
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6
17	BAR, CAFFE' PASTICCERIA	6
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE	3



COMUNE DI MOSCUFO

- PROVINCIA DI PESCARA –

Cap 65010 - Piazza Umberto I n. 9

PARERE TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

Il responsabile del servizio rilascia il seguente parere:

- **AREA PROPONENTE: SERVIZIO FINANZIARIO**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto (cioè alla verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Esito parere: FAVOREVOLE

Li: 25.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA DI SIMONE IDA



COMUNE DI MOSCUFO

- PROVINCIA DI PESCARA –

Cap 65010 - Piazza Umberto I n. 9

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

IL sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario rilascia il seguente parere:

- **AREA FINANZIARIA**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Esito parere: FAVOREVOLE

La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ida Di Simone

Li: 25.06.2021